

Sanzione fino a 2.064 euro per l'impresa senza recapito Pec

DL SEMPLIFICAZIONI

Il domicilio digitale diventa prerequisito per l'iscrizione alla Camera di commercio

Entro il 1° ottobre chi non ha un indirizzo attivo deve mettersi in regola

Maurizio Pirazzini

«Effettività» è la parola chiave della rivoluzione domicilio digitale introdotta dall'articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020 n. 76). L'obbligo di iscriverne nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio un indirizzo di posta elettronica certificata era stato introdotto in due tranches, per le società nel 2008 (con il Dl 185) e, per le imprese individuali, nel 2012 con il Dl 179. Il risultato, dopo oltre dieci anni, è del tutto fallimentare con un sistema dove circa 1,7 milioni di imprese non è dotato attualmente di un indirizzo Pec regolarmente iscritto nel registro delle imprese, valido e attivo. Il Dl Semplificazioni svolta completamente pagina e punta alla definizione di un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l'attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Ecco le principali novità.

Debutta il domicilio digitale

Nel registro delle imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale» concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017. Nel concetto di «domicilio digitale» oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici re-

capito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (regolamento eIDAS).

In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi (che dovranno comunque essere interoperabili pur in ambito di neutralità tecnologica) al momento è disponibile la Pec, servizio di tipo «postale» – ormai consolidato da 15 anni (è stato introdotto con il Dpr 68/2005) – che consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notificazioni di atti e documenti sia da parte delle pubbliche amministrazioni, che da parte dei privati. I servizi di Pec sono erogati da soggetti certificati dall'Agenzia per l'Italia digitale (l'elenco è disponibile all'indirizzo web www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec).

Sanzioni e procedura d'ufficio

Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) «sospensione» delle pratiche al registro imprese.

La sanzione viene prevista in misura raddoppiata per le società (con riferimento all'articolo 2630 del Codice civile) e triplicata per le imprese individuali (articolo 2194). Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo

(ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e dell'asse-

Assegnazione d'ufficio

È prevista una norma di chiusura del sistema proprio per evitare che ci siano imprese non dotate del domicilio digitale regolarmente pubblicato nel registro delle imprese e accessibile da qualunque terzo e senza oneri anche tramite il servizio Ini-Pec www.inipec.gov.it/.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento del registro delle imprese (sono circa 1,7 milioni le imprese iscritte che non hanno una Pec valida) oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d'ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile – grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni – tramite il **Cassetto digitale dell'imprenditore** erogato dalle Camere di commercio all'indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti. Le credenziali di accesso al cassetto sono lo Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d'identità elettronica Cie 3.0.

Se l'impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all'interno del **cassetto digitale** si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati. Le camere di commercio, i professionisti e le associazioni di categoria forniranno i servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'avvio del nuovo sistema entro il prossimo 1° ottobre.